

## INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI: QUALI RESPONSABILITA' PER IL DATORE DI LAVORO?

15 giugno 2022

*Profili di responsabilità penale da reato del datore di lavoro e  
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per gli  
illeciti dipendenti da reato ex D.Lgs. 231/2001*

Avv. Roberto Losengo

## IPOTESI SANZIONATORIE

- **Contravvenzioni previste dal D.Lgs. 81/2008**
- **Reato di lesioni personali colpose aggravate:**  
art. 590, comma 3, c.p.
- **Reato di omicidio colposo aggravato:** art. 589,  
comma 2, c.p.
- **Responsabilità amministrativa della persona  
giuridica:** art. 25 septies D.Lgs. 231/2001



LA PROCEDURA ESTINTIVA  
DELLE CONTRAVVENZIONI  
D.LGS. 758/1994

- **Verbale di contravvenzione e prescrizioni**  
(art. 20);
- **Adempimento di prescrizioni e verifica**  
(art. 21)
- **Ammissione all'oblazione amministrativa**  
(art. 24)



# IL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 14 D.LGS. 81/2008

- Si tratta di una procedura sanzionatoria aggiuntiva a quella prevista dal D.Lgs. 758/1994, che prevede la **sospensione dell'attività imprenditoriale** nel caso in cui siano riscontrate **gravi violazioni della normativa inerente alla sicurezza sul lavoro**; il provvedimento è oggetto di **segnalazione all'ANAC**, con divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione durante la sospensione



# PROCEDIMENTO EX D.LGS. 758/1994 E PROCEDIMENTO PENALE

- La definizione del procedimento sanzionatorio per la contravvenzione non preclude la prosecuzione del procedimento penale per i reati colposi.
- La violazione cautelare contestata nel verbale di prescrizione costituisce, anzi, la **fonte della violazione cautelare** alla base del reato colposo (colpa specifica).



# IL REATO DI LESIONI COLPOSE AGGRAVATE

## ART. 590, COMMA 3, C.P.

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

**3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.**

(...)

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



# IL REATO DI OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO

## ART. 589, COMMA 2, C.P.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

**2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.**

(...)

5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.



# LA STRUTTURA DEL REATO COLPOSO: PREVEDIBILITÀ E PREVENIBILITÀ

## Art. 43 c.p.:

- **Colpa generica:** *«il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ...»*
- **Colpa specifica:** *«... ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»*

La regola cautelare, in questo secondo caso, è rappresentata dall'ampio novero di norme antinfortunistiche, finalizzate a **prevenire le lesioni o la morte dei lavoratori** nei vari settori della produzione industriale.



# LE POSIZIONI SOGGETTIVE E LA DELEGA DI FUNZIONI

- **Art. 16 D.Lgs. 81/2008:** consente al datore di lavoro di delegare le funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in presenza di determinate condizioni (delega puntuale ed espressa; idoneità tecnico-professionale del delegato; attribuzione di poteri decisionali e autonomia di spesa; possibilità di provare giudizialmente l'esistenza della delega);
- La delega consente una limitazione della responsabilità del datore di lavoro, fermo restando in capo a quest'ultimo un **obbligo di vigilanza** dal quale possono derivare profili di responsabilità penale (ad es., qualora non intervenga in caso di manifesto esercizio scorretto dei poteri di cui alla delega);
- Sono escluse dalla delega di funzioni, ai sensi dell'**art. 17 D.Lgs. 81/2008**, la valutazione dei rischi (e la predisposizione del DVR) e la designazione dell'RSPP, i quali continuano a competere al solo datore di lavoro.



# GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE

## Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

1. In relazione al delitto di cui all'art. **589 c.p.**, commesso con **violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria** in misura pari a **1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. **589 c.p.**, commesso con **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una **sanzione pecuniaria** in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno**.

3. In relazione al delitto di cui all'art. **590**, terzo comma, c.p., commesso con **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una **durata non superiore a sei mesi**.



# GIURISPRUDENZA:

## LA DEFINIZIONE DI INTERESSE O VANTAGGIO

- Criteri di imputazione dell'illecito alla persona giuridica: **interesse o vantaggio**, che nei reati colposi si correla alla condotta e non all'evento;
- L'**interesse** ricorre qualora l'autore del reato abbia **consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente**;
- Il **vantaggio** ricorre, invece, qualora la persona fisica abbia **violato sistematicamente le norme prevenzionistiche**, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa, con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione.

(*ex multis*, Cass. pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343, Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2019, n. 3731, Cass. pen., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49775, Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2020, n. 13575, Cass. pen., Sez. IV, 5 febbraio 2021, n. 4480, Cass. pen., Sez. IV, 8 giugno 2021, n. 22256)



# GIURISPRUDENZA:

## ELEMENTI SPECIFICI DELLA COLPA ORGANIZZATIVA

- «L'elemento 'colpa di organizzazione', che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001 imputabile all'ente, costituisce un modo di essere colposo, specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto, persona fisica, organico all'ente, di commettere il reato. In tale prospettiva, **l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa**, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul **rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati** previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa – presupposto dell'illecito amministrativo – rilevano se è riscontrabile la **mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001**. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio e non per fatto altrui».  
(*ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413)



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. ROBERTO LOSENGO

LOSENGO SOLIANI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CORSO ITALIA, 49 – MILANO

[robertolosengo@losengosoliani.com](mailto:robertolosengo@losengosoliani.com)

[losengosoliani.com](http://losengosoliani.com)

